



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 04/11/2013

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 743 del 14 ottobre 2013 “ Approvazione dello schema di contratto di servizio tra Comune di Napoli e ASIA Napoli S.p.A., regolante lo svolgimento delle attività per la raccolta dei rifiuti e per l'igiene urbana, in attuazione del Regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato con Deliberazione consiliare, n. 12 del 22 febbraio 2006, del Piano comunale per l'implementazione ed il rilancio della raccolta differenziata, approvato con Deliberazione consiliare, n. 5 del 6 marzo 2008, e con le specificazioni, di cui alla Deliberazione di Giunta, n. 739 del 16 giugno 2011.

L'anno duemilatredecim, il giorno 04 del mese di novembre, alle ore 12,00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo San Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE *Presidente*
dr. Antonio LUCIANO *Componente*
dr. Giuseppe T O T O *Componente*

per esprimere il proprio parere sull'approvazione dello schema di contratto di servizio, regolante i rapporti tra il Comune di Napoli e la Società partecipata ASIA S.p.A., per la raccolta dei rifiuti e per l'igiene urbana.

- visto l'art. 113 bis del T.U.E.L.;
- visto il D.L. n.174/12 convertito nella Legge 213/2012;
- visto l'art. 3 bis del D.Lgs. n. 138/2011;
- visto il D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice appalti) con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 35;
- visto il D.L. 138/2011, art. 3 bis, comma 6 ultima parte e l'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
- visto il D.L. n. 95/2012, art. 9, comma 1;

tutto ciò richiamato intendendosi il quadro normativo di riferimento, con il quale vengono disciplinati tutti i vari aspetti concernenti la gestione dei servizi locali ed in particolare la raccolta dei rifiuti solidi urbani; si esamina inoltre il D.Lgs. n. 152/2006, art. 203 (Rubricato): “*schema tipo di contratto di servizio che individua gli elementi essenziali del contratto di servizio*”;
lette le Deliberazioni riguardanti il tema in questione della Giunta comunale:

- n. 422/2009, con la quale sono stati individuati gli indirizzi e le modalità dell'esercizio di controllo analogo sulle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali;
- n. 784/2011, con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi in tema di contenimento dei costi di funzionamento delle società e/o organismi partecipati a maggioranza o in modo totalitaria;
- n. 671/2012, recante approvazione del disciplinare per le procedure di reclutamento del personale e per conferimento di incarico di lavoro autonomo occasionale, di collaborazione, di consulenza, di studio o di ricerca, delle società partecipate dal Comune di Napoli;

visti i pareri acquisiti di regolarità tecnica dei dirigenti proponenti, di regolarità contabile del Ragioniere generale e del Segretario generale “favorevoli”,

Il Collegio dei Revisori dei conti prende in esame la documentazione completa così come trasmessa e pervenuta in data 31 ottobre 2013 ed osserva quanto segue.

Si dà finalmente attuazione all'obbligo di stipulare il contratto di servizio tra il Comune di Napoli e la Società ASIA S.p.A., regolante lo svolgimento delle attività per la raccolta dei rifiuti e per l'igiene urbana. Sono esaminate le premesse, la forma prescelta, la struttura del contratto di servizio osservando in sintesi che tutto è conforme ad uno schema tipo di contratto di servizio peraltro accettabile.

Il Collegio a questo punto ritiene di evidenziare l'opportunità da parte dell'Ente di indicare anche le motivazioni che avrebbero giustificato l'affidamento *in house* per la gestione della raccolta dei rifiuti, in alternativa ad un espletamento di gara ad evidenza pubblica. La necessità di motivare sufficientemente la scelta di optare per l'affidamento *in house* e la relativa convenienza, sarebbero dettate dalla conseguenza molto importante che non consente all'Ente affidante di usufruire degli incentivi (anche economici) previsti, invece, come nel caso di procedura ad evidenza pubblica, disciplinata dai commi 3 e 4 dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011.

Inoltre, già a decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento di servizi ad evidenza pubblica, costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli enti stessi quali regioni, province e comuni (cfr. art. 20, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

Questo schema di contratto di servizio prevede un sistema di controlli articolato sulla società affidataria. Un aspetto non meno importante da evidenziare è il contenuto dell'art. 147 quater del c.d. Decreto Enti Locali, D.L. 174/2012, con il quale si è sancito, l'obbligo di rilevare i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Con particolare riferimento alle clausole contrattuali in esso contratto di servizio previste, si chiarisce che le stesse definiscono in modo esauriente i rapporti tra l'Ente comunale e la società partecipata e tra cui anche un'apposita clausola volta a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 bis del D.Lgs. , n. 112/2008.

Inoltre con particolare riferimento al corrispettivo del servizio affidato alla Società ASIA Napoli S.p.A. (art. 19 dello schema di contratto) determinato secondo il Piano economico finanziario, di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale, n. 49 del 16 settembre 2013, si rammenta l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge, n. 102/2009, rubricato “*tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*”. Questa norma, in particolare, al comma 1, lettera a) punto 2 statuisce..... “*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare PREVENTIVAMENTE che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi*

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento, di cui al presente numero, comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione dei debiti pregressi....”


In ordine alla possibilità conferita dal contratto di servizio di integrare le prestazioni (art.10, lettere b e c) si richiama, a fronte di tale previsione, l'obbligo del previo impegno di spesa e di valutazione della congruità del costo delle prestazioni stesse, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio nel rispetto delle disposizioni che regolamentano la procedura giuridica-contabile.

Infine, e per chiudere, c'è da mettere in risalto circa l'onere del controllo sui servizi affidati ad ASIA Napoli S.p.A. (art. 15 dello schema di contratto), si richiama il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (approvato con Deliberazione consiliare, n. 4 del 28/02/2013) che all'art. 7 (controllo di qualità dei servizi) si stabilisce in particolare che *“la Direzione generale promuove il controllo di grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati e supporta i dirigenti responsabili nella predisposizione delle Carte dei Servizi”* e poi, ancora, che *“i controlli sui servizi esternalizzati è di competenza delle strutture che hanno provveduto all'affidamento degli appalti secondo le modalità di legge o contrattuali e sono finalizzate a verificare la conformità di quanto erogato, attivando in maniera tempestiva ed efficace azioni correttive ed eventuali sanzioni, al verificarsi dei livelli di qualità insoddisfacenti, o comunque non conformi a quanto previsto contrattualmente”* e, infine, da ultimo, che *“ i contratti di servizio stipulati dal Comune di Napoli con le società partecipate devono contenere apposite clausole volte a prevedere rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione dell'utenza secondo metodologie scientificamente riconosciute”*;

TUTTO CIO' RISCONTRATO, E CONFORME IN APPLICAZIONE DI NORME E REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA,

il Collegio dei Revisori esprime il proprio *parere favorevole* all'approvazione dello schema di contratto di servizio tra il Comune di Napoli e ASIA Napoli S.p.A. regolante lo svolgimento delle attività per la raccolta dei rifiuti e per l'igiene urbana, di cui alla Deliberazione n. 743 del 14 ottobre 2013.

dr. Vincenzo DE SIMONE



dr. Antonio LUCIANO



dr. Giuseppe TOTO

